



La Santa Sede

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

«AUTHENTICUM CHARISMATIS»

CON LA QUALE SI MODIFICA IL CAN. 579 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

«Un chiaro segno dell'autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti» (Esort. Ap. *Evangelii gaudium*, 130). I fedeli hanno il diritto di essere avvertiti dai Pastori sull'autenticità dei carismi e sull'affidabilità di coloro che si presentano come fondatori.

Il discernimento sulla ecclesialità e affidabilità dei carismi è una responsabilità ecclesiale dei Pastori delle Chiese particolari. Essa si esprime nella cura premurosa verso tutte le forme di vita consacrata e, in particolare, nel decisivo compito di valutazione sull'opportunità dell'erezione di nuovi Istituti di vita consacrata e nuove Società di vita apostolica.

È doveroso corrispondere ai doni che lo Spirito suscita nella Chiesa particolare, accogliendoli generosamente con rendimento di grazie; al contempo, si deve evitare che «sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore» (Conc. Ecum. Vat. II, Decreto *Perfectae caritatis*, 19).

Alla Sede Apostolica compete accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto diocesano. L'Esortazione apostolica *Vita consecrata* afferma che la vitalità di nuovi Istituti e Società «deve essere vagliata dall'autorità della Chiesa, alla quale compete l'opportuno esame sia per saggiare l'autenticità della finalità ispiratrice sia per evitare l'eccessiva moltiplicazione di istituzioni tra loro

analoghe, col conseguente rischio di una nociva frammentazione in gruppi troppo piccoli» (n. 12). I nuovi Istituti di vita consacrata e le nuove Società di vita apostolica, pertanto, devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l'ultimo giudizio.

L'atto di erezione canonica da parte del Vescovo trascende il solo ambito diocesano e lo rende rilevante nel più vasto orizzonte della Chiesa universale. Infatti, *natura sua*, ogni Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, ancorché sorto nel contesto di una Chiesa particolare, «in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o marginale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo della sua missione» (*Lettera ai Consacrati*, III, 5).

In questa prospettiva dispongo la modifica del can. 579 che è sostituito dal seguente testo:

Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 10 novembre 2020 e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato dal Laterano, il giorno 1 novembre dell'anno 2020, Solennità di Tutti i Santi, ottavo del mio pontificato.

FRANCESCO